



**STUDIO LEGALE** **M**  
*Avv. MARIANNA VETRANO*

Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA  
Tel./Fax 0823751400 Cell. 3209310012  
e-mail: avvmariannavetrano@libero.it  
pec: avvmariannavetrano86@pec.it

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**Ricorso ex art. 409 e 414 c.p.c.**  
**ed istanza ex art. 151 c.p.c.**

Per la sig.ra **CICALA LOREDANA**, (C.F. CCLLDN73T56B963B), nata a Caserta, il 16/12/1973 e residente in Via Molino Militare, n. 146, Caserta (CE), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J), del foro di Nola, elett.te domiciliata presso il Suo studio, sito in Roccarainola (NA), alla via Veccio, n. 11, 80030 (NA), fax 0823751400, indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it.

- ricorrente -

**Contro**

**II MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11, 80134, Napoli.

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli.

**L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CASERTA** (C.F. 80100690611) in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via S. Lubich, 6 Area Saint Gobain – 81100 Caserta.

**L'ISTITUTO SCIENTIFICO N. CORTESI** (C.F. 80011330612), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Starza, 24, 81024, Maddaloni (CE) (istituto capofila).

**L'ISTITUTO TECNICO STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"** (93093620610), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Viale Michelangelo, n. 1, 81100, Caserta, (istituto presso cui la ricorrente ha lavorato ed ha rideterminato il punteggio).

### **Nonché nei confronti di**

**tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA della SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di Caserta, valide per il gli a.s. 2017/2020, prorogate fino al 2021, e,** comunque, nei confronti di tutto il personale ATA che, in virtù del rideterminamento del punteggio in graduatoria, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- potenziali resistenti-

**Oggetto:** ricorso avverso errato conteggio dei servizi nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di Caserta – rideterminamento punteggio - personale ATA - con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

### **FATTO**

- 1) Premesso che la ricorrente è un'assistente amministrativo precario.
- 2) Ha presentato regolarmente e nei termini domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia come personale Ata nella provincia di Caserta per il triennio 2017/2020, prorogato fino al 2021.
- 3) A seguito di tale domanda, è stata inserita in terza fascia d'istituto della provincia di Caserta dall'ISTITUTO SCIENTIFICO N. CORTESE (C.F. 80011330612), con sede in Via Starza, 24, 81024, Maddaloni (CE), e, sulla base dei titoli culturali posseduti e dei servizi svolti, veniva attribuito il punteggio per i seguenti profili: A.A. (Assistente Amministrativo) punti **24,60**; C.S. (Collaboratore Scolastico) punti **13,9**; come da Graduatorie d'Istituto Personale ATA che si allegano.
- 4) In forza dell'inserimento nelle predette graduatorie definitive, in data 17/01/2019 la sig.ra Cicala stipulava con il Dirigente dell'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE) contratto di assistente amministrativo a tempo determinato per 36 ore settimanali di servizio con decorrenza dal 17/01/2019 al 31/01/2019, prot. N. 344 del 17/01/2019.
- 5) In data 06/02/2019 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE) con Decreto prot. N. 916/C4 del 06/02/2019 rettificava il punteggio della sig.ra Cicala da punti 24,60 a punti **12,60 (graduatoria A.A.)**; da punti **13,9** a punti **10,30 (graduatoria C.S.)**; in quanto a seguito di controlli effettuati dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta sono stati riscontrati degli errori del punteggio relativo al servizio prestato dalla ricorrente, errore dipeso dalla scuola Polo. Pertanto, il Dirigente scolastico decretava la rideterminazione del punteggio e riconosceva il trattamento economico ma non giuridico del servizio svolto.

- 6) A seguito del decreto di rettifica del punteggio la ricorrente veniva a conoscenza del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Istituto paritario "F. De Sanctis" di Nola presso cui aveva prestato servizio come assistente amministrativo dal 01/09/2000 al 31/08/2004.
- 7) In data 29/01/2019 l'odierna ricorrente presentava all'Inps di Caserta domanda di riscatto di rendita vitalizia reversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione per gli anni di lavoro svolti dal 01/09/2000 al 31/08/2004 prestati presso l'Istituto paritario F. De Sanctis di Nola.
- 8) Tuttavia, l'odierna ricorrente, nonostante si sia attivata in tutti i modi al fine di sopperire ad una mancanza e ad un inadempimento del suo ex datore di lavoro, è rimasta senza lavoro, subendo un grave danno.

\* \* \* \* \*

Rilevato che il comportamento tenuto dalle P.A. nei confronti della ricorrente è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti; pertanto, va censurato per le seguenti considerazioni.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede la rideterminazione e la riconferma nella graduatoria personale ATA del punteggio precedente ovvero: A.A. (Assistente Amministrativo) punti **24,60**; C.S. (Collaboratore Scolastico) punti **13,9**; ai fini delle convocazioni dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2017/19 del Personale ATA da parte delle 30 istituzioni scolastiche indicate dalla ricorrente nel modello D3, di cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE) con Decreto prot. N. 916/C4 del 06/02/2019 rettificava il punteggio della sig.ra Cicala da punti 24,60 a punti **12,60 (graduatoria A.A.)**; da punti **13,9** a punti **10,30 (graduatoria C.S.)**, previa eventuale disapplicazione del seguente atto:

**a. decreto di rettifica del punteggio definitivo di III fascia d'istituto personale ATA triennio 2017/20 emesso dall'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE) prot. N. 916/C4 del 06/02/2019 nel quale: il punteggio di A.A. 24,60 veniva modificato in 12,60; il punteggio di C.S. 13,9 veniva modificato in 10,30;**

Dunque, la ricorrente chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1) Giurisdizione e competenza del giudice ordinario adito.**

Non vi è dubbio che la presente causa sia di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 413 cpc le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si

trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Nel caso di specie trattasi di causa di lavoro avente ad oggetto la corretta valutazione del punteggio nelle graduatorie d'istituto ATA della provincia di Caserta, il cui decreto di rettifica è stato emesso dall'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE). Pertanto per tale controversia risulta essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione del giudice del lavoro.

**2) Genericità ed errori presenti nel decreto di rettifica del punteggio relativo ai titoli di servizio.**

Il decreto di rettifica del punteggio con prot. N. 916/C4 del 06/02/2019 emesso dall'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE) risulta essere poco chiaro e molto generico, in quanto non specifica bene i motivi della rettifica del punteggio; inoltre in tale decreto viene dichiarato che a seguito di controlli effettuati dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta sono stati riscontrati degli errori del punteggio relativo al servizio prestato dalla ricorrente, errori dipesi dalla scuola Polo, ovvero dal Liceo Scientifico "Cortese" di Maddaloni (CE); infine, nel decreto non vengono indicati i punteggi da cui è partita la decurtazione e non si comprende come è avvenuto il calcolo della rettifica del punteggio.

Tutto ciò è lesivo dei diritti del lavoratore, il quale non è stato in grado di potersi difendere da tale ingiusto provvedimento.

**3) Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio relativo ai titoli di servizio per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.**

Secondo la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 18699 del 2019 il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. In buona sostanza, dovrà essere svolta un'indagine caso per caso dal momento che alla falsa dichiarazione o produzione documentale può teoricamente conseguire: a) la decadenza dal rapporto tout court; b) il licenziamento disciplinare (con connesso obbligo di avvio di un prodromico procedimento disciplinare); c) alcun effetto (e, pertanto, il rapporto prosegue regolarmente).

Nel caso di specie la ricorrente aveva tutti i requisiti per instaurare il rapporto di lavoro con la P.A., pertanto nel caso in cui l'Istituto riteneva che la lavoratrice avesse effettuato false dichiarazioni, avrebbe dovuto instaurare prima un procedimento disciplinare e poi eventualmente procedere con la rideterminazione del punteggio (ed eventualmente con il licenziamento), invece nel caso di specie ciò non è stato fatto.

Dunque, nel caso di specie il decreto di rettifica del punteggio prot. N. 916/C4 del 06/02/2019 emesso dall'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE) con cui il Dirigente Scolastico ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi "attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/20", non è stato proceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Né, ad una siffatta

fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21 octies, della legge 241/1990, "posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto" (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28.10.2011, n. 334).

Orbene, nel caso di specie il decreto di rettifica del punteggio prot. N. 916/C4 del 06/02/2019 emesso dall'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE) con cui il Dirigente Scolastico ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi "attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/20", non è stato proceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2017/20, il precedente punteggio relativo al servizio scolastico, erroneamente cancellato.

Inoltre, siccome la rideterminazione del punteggio è avvenuta dopo la fine del contratto, il punteggio deve essere assolutamente riconosciuto.

Tale atteggiamento sarebbe stato plausibile se la rideterminazione fosse avvenuta nel corso del contratto, ma non a fine contratto.

**4) Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio relativo ai titoli di servizio per violazione dell'art. 7, comma 6, DM n. 640/2017.**

Dall'esame del decreto impugnato si desume in via presuntiva che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nella domanda presentata dalla sig.ra Cicala possa essere ricondotta al mancato riconoscimento del servizio prestato dall'esponente in qualità di assistente amministrativo presso l'Istituto Paritario "F. De Sanctis" di Nola dal 01/09/2000 al 31/08/2004, in quanto non coperto da contribuzione.

In realtà c'è da premettere che la sig.ra Cicala nel suddetto periodo ha prestato regolarmente servizio presso la scuola paritaria "F. De Sanctis" di Nola (NA) in qualità di assistente amministrativo e che il mancato versamento di tutti i contributi da parte dell'istituto non dipende dal lavoratore, bensì trattasi di un'inadempienza del datore di lavoro, la cui colpa di certo non può ricadere sul povero lavoratore che ha svolto un'attività lavorativa senza vedersi versare i contributi previdenziali.

Costituiscono prova che la sig.ra Cicala abbia effettivamente lavorato in qualità di assistente amministrativo presso l'Istituto Paritario "F. De Sanctis" di Nola (NA) dal 01/09/2000 al 31/08/2004:

- il **certificato di servizio**,

- la **domanda di rendita vitalizia presentata all'Inps di Caserta in data 29/01/2019**. In merito si precisa che l'articolo 13 della legge 1338/1962 ha introdotto la facoltà di riscatto di periodi in misura pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione contributi omessi. Tale procedura, denominata tecnicamente costituzione della **rendita vitalizia**, consente, in sostanza, di non perdere ai fini pensionistici i periodi per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi contributivi. Si noti che la procedura in questione riguarda solo la contribuzione **omessa e prescritta**, cioè quella superiore, di regola, a **cinque anni** a ritroso dall'insorgenza dell'obbligo contributivo per il datore. Nell'ambito, infatti, del termine di prescrizione di **cinque anni**, i contributi non versati dal datore di lavoro vengono garantiti dal **principio di automaticità delle prestazioni** grazie al quale l'accredito della posizione previdenziale **dell'assicurato avviene automaticamente** a carico dell'Inps la quale potrà rivalersi sul datore di lavoro che ha effettuato l'omissione contributiva. La facoltà in questione può essere esercitata dal datore di lavoro, se disponibile a sanare l'omissione contributiva posteriori, oppure dal lavoratore, ove il datore medesimo non provveda. In tal caso il lavoratore, una volta ottenuto il riscatto, può fare causa al datore di lavoro per **ottenere risarcimento del danno** ai sensi dell'articolo 2116 del codice civile. La facoltà di riscatto riguarda generalmente solo i **lavoratori dipendenti** iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria mentre la facoltà è sempre esclusa per i lavoratori autonomi, in quanto titolari loro stessi dell'obbligo contributivo. Al fine di provare il rapporto di lavoro, l'articolo 13 della legge 1338/1962 cita che il rapporto di lavoro deve risultare da **documenti di data certa**, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto stesso, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore. La norma in questione è stata oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza 568/1989, ha indicato che la prova del **rapporto di lavoro può essere fornita con ogni mezzo**, anche per testimoni (Circolare Inps 183/1990). La necessità della prova scritta deve essere, pertanto, limitata a dimostrare i fatti da cui desumere la quantificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, mentre la data della formazione della prova scritta così come va il rapporto di lavoro e la retribuzione corrisposta possono essere provati con ogni mezzo.

Inoltre, il D.M. 640/2017, relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2020 per il personale Ata, nella tabella A1 di valutazione dei titoli

prevede una sezione dedicata espressamente al servizio svolto che così recita: “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”.

Invero, detto "Decreto di rideterminazione del punteggio" va annullato/disapplicato, in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere - nella specie quello previdenziale - che sfugge dalla sfera di controllo del lavoratore, ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.

Sul punto la **giurisprudenza maggioritaria** si è espressa, in casi analoghi, a favore del ricorrente; in particolare, si veda:

1. Il **Tribunale di Pavia, il quale, con l'ordinanza di accoglimento totale n. 3913/2019 del 15.11.2019**, ha riconosciuto e valutato ad una collaboratrice scolastica il periodo svolto presso l'Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2014/2015 e 2015/2016, nonostante l'Istituto in questione avesse omesso il versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge. Il Giudice Dott.ssa Oneto ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: *“Dichiara per la causale di cui in motivazione l'illegittimità del decreto n. 0008807 del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n.0008703 in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell'IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente Ordina ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento”*. Accogliendo il ricorso.
2. Il **Tribunale di Treviso, sezione lavoro, con l'ordinanza di accoglimento totale n. 86/2019 del 30.09.2019**, emessa dal giudice dott. Pietro Gerardo Tozzi, ha accolto il ricorso di un collaboratore scolastico che si è visto negare dall'Amministrazione scolastica la valutazione ai fini giuridici degli anni svolti presso l'Istituto paritario che aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali.
3. Il **Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1374/2019 del 03/06/2019** per un caso del tutto simile a quello dell'odierno ricorrente, ha dichiarato illegittimo il decreto di rettifica del



punteggio e di risoluzione del rapporto di lavoro, ripristinando sia il precedente punteggio che il rapporto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno e alle spese di giustizia.

4. il **Tribunale di Belluno**, il quale ha dichiarato l'illegittimità del decreto con cui un dirigente scolastico di scuola statale aveva decurtato il punteggio dichiarato nella domanda di inserimento nella III<sup>a</sup> fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA sulla base della riscontrata omissione contributiva per il periodo di servizio che il ricorrente avrebbe prestato alle dipendenze dell'Istituto paritario. In altri termini il dirigente dopo aver affidato l'incarico e convalidato il punteggio procedeva ai controlli di cui all'art 7 DM 640/17. Da tali controlli emergeva che per il periodo in cui il collaboratore neoassunto aveva dichiarato di aver prestato servizio presso la scuola paritaria non erano stati versati contributi. Al decreto di rettifica del punteggio seguiva un decreto di risoluzione del contratto con conseguente riqualificazione in termini di mero fatto del servizio medio tempore prestato presso la scuola statale (proprio come nel caso di specie). Con la sentenza in oggetto il Tribunale *“rilevata la irrilevanza al fine che ne occupa, della irregolarità contributiva 1) accerta il diritto del ricorrente al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente; 2) condanna le Amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto”*.
5. Il **Consiglio di Stato con la sentenza n. 2136/2013**, secondo cui *“il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti”*.
6. Il **Tar Catania, sezione III, con la sentenza n. 516/2005** ha ritenuto illegittimo il provvedimento che, agli effetti della collocazione nelle graduatorie del personale docente, disconosca il periodo di servizio svolto dall'insegnante sul presupposto del mancato versamento dei contributi previdenziali.
7. Il **Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 5570/2001**, in un caso analogo a quello per cui è giudizio, confermando la Sentenza del Tar Puglia, riteneva che *“è illegittima la disposizione*

*contenuta nell'art. 23, comma 24, del d.m. 22 aprile 1993, che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati, legalmente riconosciuti o pareggiati - ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli previsti dall'art. 2 del d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417 - alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizione che, implicando inadempienze dell'istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza.".* Con il menzionato provvedimento il Consiglio di Stato evidenziava che le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto (nel caso che ci occupa, l'Istituto "Il Nido" di Bellona) *"è questione che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, indirettamente influenzando, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi prestato per i fini che interessano ma non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, (DI CUI FA FEDE LA CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE), né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per l'attribuzione del punteggio".* Infatti, la *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate. Detto obbiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (assistente tecnico amministrativo, Cool. Sco.), e pertanto al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato. Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad egli non ascrivibili,

con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

Infine, l'articolo 7 del Dm 640 del 30 agosto 2017 avente a oggetto "Dati contenuti nel modulo di domanda, validità, controlli" al punto 7.5 prevede che "all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal Dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal Dirigente scolastico che gestisce la domanda". **Nel caso di specie tali controlli non sono stati effettuati tempestivamente, procurando un grave danno al lavoratore.**

Lo stesso articolo del decreto sopra detto al punto 7.6 prevede inoltre che "in caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti". Mentre al punto 7.7 si legge che "l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio". Nel caso specifico non sono emerse dichiarazioni mendaci o certificazioni false e quindi non si è proceduto con l'esclusione dello stesso dalle graduatorie, né con l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 o l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. **La colpa non è infatti del ricorrente che ha agito in 'buona fede' presentando le opportune autocertificazioni rilasciate dall'istituto**

**paritario.** Fino alle verifiche del Dirigente scolastico il ricorrente era anzi ignaro di tutto. In questo caso è necessario denunciare la scuola paritaria all'Inps e all'Ispettorato del Lavoro per non aver provveduto al versamento dei contributi assicurativi del lavoratore e per il recupero forzoso degli stessi.

Per le ragioni sopra espresse, la Sig.ra Cicala chiede l'annullamento del decreto di rettifica punteggio definitivo, con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2017-2020.

#### **5) Richiesta di risarcimento danni.**

Infine, rilevato che il mancato versamento contributivo del datore di lavoro non deve ricadere sul lavoratore, l'odierno ricorrente chiede, oltre il ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto, l'incrementato del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito col rapporto di lavoro stipulato di cui non è stato riconosciuto il punteggio, nonché il risarcimento del danno economico subito dalla mancata tempestività dei controlli effettuati dall'istituto statale che lo ha assunto.

Nonché si chiede la condanna di parte resistente del danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, la ricorrente *ut supra* rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, riservate le più ampie ed ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte, impugnato qualsivoglia atto transattivo o di rinuncia, se eventualmente sottoscritto

#### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

##### **1) IN VIA PRELIMINARE:**

Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

## 2) **NEL MERITO:**

- Per quanto sopra esposto, accogliere il presente ricorso;
- accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia del Decreto prot. N. 916/C4 del 06/02/2019 emesso dall'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE), o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente rideterminamento del corretto punteggio dei titoli di servizio dichiarati inizialmente nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 3D per il personale ATA;
- per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato;
- conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento: al danno economico subito dalla mancata tempestività dei controlli effettuati dall'istituto statale che lo ha assunto; al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia;
- in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente nell'Ist. Par. "De Sanctis" di Nola dal 01/09/2000 al 31/08/2004;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario, il quale ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.

## 3) **IN SUBORDINE:**

Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n. 460/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.

## 4) **IN VIA ISTRUTTORIA:**

- Ordinare all'istituzione scolastica convenuta il deposito e/o l'esibizione delle graduatorie d'istituto prima e dopo l'assunzione dell'odierno ricorrente, del decreto di depennamento e di qualunque documento la S.V. possa ritenere utile ai fini della decisione della presente causa.
- Senza con ciò invertire l'onere probatorio, chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di fatto esposte in premessa di cui al ricorso che si abbiano qui per ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione "*è vero che*", nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata da controparte.

Si chiede ammettersi **interrogatorio libero del ricorrente**.

Con riserva di integrare la lista testi nei termini di legge a seguito delle avverse deduzioni, eccezioni e difese.

**Si producono**, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti atti e documenti:

- 1) domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia come personale Ata nella provincia di Caserta per il triennio 2017/2020, prorogato fino al 2021;
- 2) Graduatorie d'Istituto Personale ATA;
- 3) contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE);
- 4) Prospetti;
- 5) Decreto di rettifica del punteggio prot. N. 916/C4 del 06/02/2019 emesso dall'Istituto Tecnico Statale "M. Buonarroti" di Caserta (CE);
- 6) Certificato di servizio;
- 7) Domanda di rendita vitalizia accolta presentata all'Inps di Caserta;
- 8) Sentenza del Tribunale di Milano n. 1374/2019 del 03/06/2019; Consiglio di Stato sentenza n. 2136/2013 e massime giurisprudenziali;
- 9) Dichiarazione esenzione contributo unificato;
- 10) Carta d'identità e codice fiscale della ricorrente;
- 11) Isee;
- 12) 730.

***Il sottoscritto difensore dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è esente da versamento del contributo unificato***, avendo il ricorrente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ai limiti di legge.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gino Totto", is written over a light blue rectangular stamp.

## ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, avv. Marianna Vetrano

### PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'errato conteggio del punteggio dei titoli e dei servizi nelle graduatorie della III fascia d'istituto personale Ata della Provincia di Caserta, il relativo rideterminamento del punteggio ed il risarcimento del danno per perdita di chance;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Caserta, per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2017/2020, prorogate fino al 2021.

### CONSIDERATO CHE

- **la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)"*;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito internet del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali**, incluso quello oggetto del presente giudizio, **già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

### CHIEDE

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Avv. Vetrano Marianna

